



EMANAZIONE N. 650 DEL 24/11/09  
N° ELENCO 299

Provincia di Asti  
Servizio Ambiente

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROVINCIA DI ASTI  
Area Ambiente  
Q12 - 02  
Prot. N. 8248 del 26/11/09

**OGGETTO:** Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 14-ter, comma 6-bis) - Determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi relativa al progetto, presentato dalla Società SILVATEAM NEW TECH S.r.l., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT).

### IL DIRIGENTE

#### 1. VISTI:

- a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- c) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- d) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- e) il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- f) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, "Norme in materia ambientale";

2. RILEVATO che l'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
3. CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53 della Legge della Regione Piemonte n. 44/00, il procedimento unico delineato dall'art. 12 del decreto sopra richiamato deve essere assunto dalle Province;

4. VISTA la domanda presentata in data 19 luglio 2007, prot. n. 47548, dalla Società SILVATEAM NEW TECH S.r.l. (P.IVA 02221440429) con sede legale in Piazza San Francesco d'Assisi, 2 - 12051 ALBA, di seguito anche denominata "proponente", per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT);
5. RILEVATO che:
- a) nei confronti della suddetta istanza la Provincia ha emanato, in data 5 ottobre 2007, un provvedimento di diniego - con archiviazione dell'istanza e determinazione di non avvio del procedimento ex art. 12 del D.Lgs 387/03 - sulla base di considerazioni tecnico-normative connesse alla qualificazione del materiale utilizzato come combustibile, costituito in prevalenza da cippato di legno derivante dal processo di estrazione del tannino;
  - b) a seguito della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1563/09 del 05/06/2009, con la quale il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego della Provincia, la Soc. Silvateam New Tech S.r.l. in data 11 giugno 2009 ha chiesto la riapertura del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03;
  - c) stante l'immediata esecutività della sentenza di primo grado, con nota prot. n. 66010 del 10 luglio 2009 la Provincia di Asti ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 ed ha contestualmente convocato la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 29 luglio 2009;
  - e) la suddetta comunicazione è stata inviata al proponente ed ai soggetti sotto elencati, ritenuti competenti per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta o valutazioni tecniche in relazione al progetto presentato:
    - Società Silvateam New Tech S.r.l., in qualità di proponente dell'impianto in oggetto;
    - Comune di Castagnole delle Lanze;
    - Dipartimento provinciale di Asti dell'A.R.P.A. Piemonte;
    - A.S.L. AT - Servizio di Sanità Pubblica;
    - Comando provinciale di Asti dei Vigili del Fuoco;
    - Ufficio Tecnico di Finanza - Agenzia delle Dogane;
    - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;
    - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;
  - f) alla Conferenza di Servizi sono stati altresì invitati, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2-ter, della Legge 241/90, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
  - g) la sentenza n. 1563/09 pronunciata dal T.A.R. Piemonte è stata appellata dalla Provincia di Asti avanti al Consiglio di Stato; l'avvio del procedimento è, pertanto, stato disposto unicamente per ottemperare a detta sentenza, senza per questo prestare acquiescenza alla pronuncia, con l'avvertenza che, nel caso di annullamento della stessa da parte del Consiglio di Stato, tutti gli atti adottati in esecuzione della sentenza di primo grado saranno da considerare automaticamente travolti dalla pronuncia del giudice d'appello e perciò privi di qualsivoglia effetto;
  - h) al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività istruttorie da parte degli Enti interessati è stato chiesto al proponente, con la nota n. 66010/09 sopra richiamata, di produrre idonee dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e, ove necessario, dichiarazioni sostitutive di certificazioni (D.P.R. n. 445/00) attestanti:
    - l'effettiva validità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda di autorizzazione unica presentata in data 19 luglio 2007;
    - il possesso, alla data di avvio del procedimento, di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme vigenti per la richiesta di autorizzazione e per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti

Ispettorato Territoriale per il Piemonte e Valle d'Aosta, non intervenuto in Conferenza, ha fatto pervenire la nota prot. n. 10429 del 17/07/2009 con la quale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con la prescrizione che tale autorizzazione contenga *«il vincolo che la realizzazione [dell'impianto in progetto] avvenga in osservanza alle Leggi e prescrizioni, per quanto attiene la tutela dei preesistenti impianti di RPC, che prevedono il rilascio del nulla osta alla costruzione, ai sensi dell'art. 95 D.Lvo del 01/08/2003 n. 259 [...] da parte di questo Ufficio»*.

- f) l'Ufficio Tecnico di Finanza - Agenzia delle Dogane ed il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a. non sono intervenuti in Conferenza e non hanno fatto pervenire alcun contributo;
- g) la Società TERNA S.p.A., non intervenuta in Conferenza, con nota prot. n. TE/P20090009835 del 28/07/2009 ha chiesto alla Società proponente di formalizzare una nuova domanda di connessione alla RTN, in quanto l'istanza presentata il 24/07/2007 risultava scaduta per mancata accettazione, nei termini previsti, della STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione). La Soc. Silvateam New Tech S.r.l. con nota ns. prot. n. 86390 del 15/09/2009 ha precisato che la mancata accettazione della STMG è dipesa unicamente dal provvedimento della Provincia di Asti con cui è stata archiviata l'istanza di autorizzazione unica del 2007, poi annullato dal TAR Piemonte. Pertanto, il proponente ha rilevato la necessità di ritenere valida l'istanza presentata il 24/07/2007 e conseguentemente ha inoltrato a TERNA e depositato agli atti la dichiarazione di accettazione della STMG emessa dalla stessa TERNA in data 4/02/2008;
- h) il Consorzio Irriguo Capitto, utilizzatore del "Canale San Marzano" dal quale, secondo le previsioni progettuali, si sarebbe dovuto approvvigionare d'acqua l'impianto, ha dichiarato di non aver mai sottoscritto alcun accordo con il proponente e di non poter accogliere, così come deciso dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 16/09/2009, la domanda di derivazione d'acqua per il raffreddamento dell'impianto. Il contributo è stato formalizzato con nota ns. prot. n. 90258 del 28/09/2009;
- i) la Società Acquedotto Valtigione S.p.A., intervenuta in Conferenza, ha comunicato di poter unicamente rifornire l'impianto di acqua potabile per l'utilizzo igienico-sanitario, mentre non può provvedere alla fornitura di acqua non potabile o potabile per uso industriale (nota prot. n. 4034 del 28/09/2009). Per quanto riguarda gli scarichi viene segnalato che, in attesa della realizzazione del previsto collettore fognario da Castagnole delle Lanze alla loc. Molino Vecchio di Costigliole d'Asti, il proponente dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue alle competenti Autorità locali;
- j) il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Asti ha rilevato (nota prot. n. 90057 del 28/09/2009) carenze in merito all'inserimento paesaggistico dell'opera ed alle relative simulazioni fotografiche. Ulteriori carenze sono state evidenziate in merito alla valutazione delle possibili interferenze di quanto in progetto con la viabilità provinciale ed alla compatibilità dell'intervento con le norme in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale;
- k) il Servizio Agricoltura della Provincia di Asti ha evidenziato come il progetto, nel suo complesso, sia di scarsa sostenibilità ambientale, con particolare riferimento agli impatti sulla risorsa idrica, sull'atmosfera e, di riflesso, sulle attività agricole del territorio;
- l) il Servizio Ambiente della Provincia di Asti ha formulato osservazioni e chiesto integrazioni, anche sostanziali, relativamente alle matrici ambientali "Aria", "Rumore", "Energia" e "Rifiuti". Per quanto riguarda la matrice "Energia", le valutazioni sono state

formulate verificando la compatibilità del progetto con gli indirizzi della Regione Piemonte e della Provincia stessa in tema di sostenibilità ambientale e territoriale, come altresì esplicitati nel documento "Linee guida in materia di produzione di energia elettrica da biomasse - Indirizzi per la formazione del parere provinciale nell'ambito della Conferenza di Servizi ex art. 12 del D.Lgs. 387/03" approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 50 del 25/09/2007. Le principali criticità riscontrate nel progetto riguardano:

- la totale assenza di relazioni tecniche e progettuali richieste per il rilascio, secondo le norme statali, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di alcuni impianti al servizio della centrale, quali ad esempio:
    - a) silo stoccaggio legno;
    - b) gestione delle emissioni diffuse di polveri (Allegato V - parte I alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006);
    - c) silo stoccaggio calce;
    - d) descrizione e periodicità di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
    - e) tabella riepilogativa dei punti di emissione e planimetria aggiornata indicante tutti i punti di emissione presenti in attività;
    - f) taratura degli strumenti a servizio del sistema di controllo in continuo delle emissioni in atmosfera la ditta dovrà seguire le prescrizioni indicate in Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
  - la totale assenza della documentazione richiesta per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della D.D. del Settore regionale 22.4 n. 624 del 29/11/2001, dei sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria):
    - a) sistema di raffreddamento ad acqua a servizio della coclea per l'estrazione delle ceneri;
    - b) sistemi di scambiatori di calore vapore-acqua (condensazione del vapore all'uscita della turbina);
    - c) raffreddamento ad acqua dell'alternatore sincrono trifase;
    - d) raffreddamento ad acqua della griglia "spreader stoker" vibrante;
    - e) sistemi di raffreddamento componenti compressori per l'aria;
  - la totale assenza della documentazione richiesta per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della D.G.R. n. 28-993 del 30.08.1995 (lavorazioni meccaniche);
  - la mancanza di indicazione dei tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento dell'impianto e del periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;
- m) il proponente ha illustrato i contenuti del progetto ed ha depositato, al termine della seduta del 29/09/2009 della Conferenza, la domanda per nuova concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico (D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R) presentata alla Provincia di Cuneo in data 25/09/2009;
10. DATO ATTO che, al fine di consentire al proponente di poter formulare prime controdeduzioni puntuali alle osservazioni di cui sopra, è stata convocata per il giorno 7/10/2009 un'ulteriore sessione di Conferenza. Nel corso della stessa, inoltre:
- a) il Comando provinciale di Asti dei Vigili del Fuoco ha espresso, per quanto attiene la prevenzione incendi, parere di conformità favorevole alla realizzazione dell'impianto, pur rilevando che la procedura di competenza esula dal procedimento unico, così come previsto dal D.Lgs 387/03. Il parere favorevole è stato formalizzato con nota prot. n. 10264 del 06/10/2009;
  - b) l'Ufficio Geologico della Provincia di Asti con nota prot. n. 92270 del 02/10/2009 ha



evidenziato carenze nella parte di inquadramento idrogeologico: in particolare è stato richiesto di valutare l'interferenza dell'impianto con la falda idrica superficiale e sua caratterizzazione (definizione dei parametri idrogeologici);

- c) la Società SNAM RETE GAS S.p.A., non intervenuta in Conferenza, ha rilevato che le opere in progetto non interferiscono con gli impianti di proprietà della stessa Società (nota prot. DI.NOCC-692-DAP del 06/10/2009);
  - d) la Provincia di Cuneo, intervenuta in Conferenza, ha dato lettura della nota prot. n. 52317 del 06/10/2009 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di concessione alla derivazione d'acqua dal fiume Tanaro, nel Comune di Govone, presentata dal proponente in data 25/09/2009. Tale istanza è stata presentata - esternamente al procedimento unico attivato dalla Provincia di Asti - al fine di garantire l'approvvigionamento idrico necessario al raffreddamento dell'impianto;
11. RILEVATO che, nell'ambito nelle successive due riunioni della Conferenza del 12 e del 26 ottobre 2009:
- a) il Comune di Castagnole delle Lanze ha formulato, anche sulla base di contributi tecnico-scientifici acquisiti da Associazioni ed Enti terzi, ulteriori considerazioni in merito al progetto. In particolare il Comune ha ribadito, anche in riferimento alle controdeduzioni formulate dal proponente, le criticità del progetto in merito all'impatto sulla qualità dell'aria, all'incompatibilità dello stesso con le norme e gli strumenti di pianificazione ambientale della Regione Piemonte, all'impatto delle emissioni generate dalla centrale sulla salute della popolazione. A quest'ultimo proposito il Comune ha depositato agli atti una relazione del Dott. Federico Valerio, Responsabile del Servizio di Chimica Ambientale dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori), nella quale si rileva come sia doveroso dare il giusto peso alla salute umana, evitando di privilegiare soluzioni che, a fronte di un limitato contenimento delle emissioni di gas serra, aumentano *«i rischi sanitari della popolazione esposta aumentando la loro esposizione a composti tossici, a cancerogeni, a composti in grado di alterare il funzionamento dell'attività endocrina»*. Il contributo tecnico-scientifico acquisito dal Comune conclude che *«i rischi sanitari indotti da questa contaminazione, per quanto piccoli possano essere stimati, non sono giustificati dai benefici collettivi indotti dalla realizzazione dell'impianto»*. Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, con documentazione integrativa spontaneamente presentata il 15/10/2009, ns. prot. n. 97018 (le integrazioni non sono state richieste dall'Autorità procedente), il proponente ha recepito le osservazioni del Comune ed ha prodotto nuovi elaborati corretti. Tuttavia, l'Ufficio Tecnico del Comune ha rilevato il permanere di criticità connesse alla distanza minima dei fabbricati (distanza minima inderogabile) ed all'altezza massima degli stessi (vincolo derogabile solo per comprovate necessità produttive, non sufficientemente esplicitate nella documentazione progettuale);
  - b) il Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. AT, intervenuto in Conferenza, ha dato lettura della nota prot. n. 34079 del 21/10/2009 con la quale ha comunicato al Comune di Castagnole delle Lanze di stare istruendo il parere ex art. 48 della L.R. 56/77 propedeutico al rilascio del Permesso di Costruire. Nella stessa nota, predisposta per dare riscontro ad una specifica richiesta del Comune in merito agli eventuali rischi per la salute pubblica causati dall'impianto in progetto, l'ASL AT rileva che:
    - l'istruttoria in corso di svolgimento prevede anche la verifica della compatibilità del progetto con le esigenze di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
    - la complessità dell'insediamento industriale (correlata anche alla sua particolare ubicazione), richiede valutazioni di tipo epidemiologico e tossicologico più

approfondite, per le quali l'ASL ha ritenuto necessario avvalersi del supporto della Struttura di Epidemiologia Ambientale dell'A.R.P.A. Piemonte. Il contributo scientifico di tale struttura sarà propedeutico all'espressione del parere ex art. 48 della L.R. 56/77;

- c) la Società TERNA S.p.A., con nota prot. n. TE/P20090013668 del 23/11/2009, ha comunicato di aver ricevuto l'accettazione della Soluzione Tecnica Minima Generale da parte di Silvateam New Tech S.r.l. e che, pertanto, la richiesta di connessione della stessa Società può considerarsi valida;
- d) l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) – Ufficio di Alessandria, ha rilevato con nota prot. n. 41774 del 27/10/2009 che l'intervento ricade in fascia C della cartografia allegata al P.S.F.F. approvato con D.P.C.M. 24/07/1998 e che, pertanto, compete agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentare le attività consentite;
- e) la Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Difesa del Suolo con nota prot. n. 75079/DB.1402 del 13/10/2009 ha rilevato che, ai sensi degli artt. 9, 18 e 31 delle Norme d'Attuazione del PAI e della D.G.R. del 25/03/2002, n. 63-5679, per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino occorre fare riferimento alle norme d'uso dei suoli contenute nel P.R.G. vigente del Comune;
- f) il Servizio Ambiente ha depositato ed illustrato in Conferenza un contributo integrativo redatto sulla base delle controdeduzioni esposte dal proponente in data 7/10/2009. In tale documento si prende atto di alcuni chiarimenti forniti dai tecnici della Soc. Silvateam New Tech, quali ad esempio quelli riguardanti il funzionamento del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto, l'estrazione delle ceneri derivanti dalla fase di combustione e l'assenza di emissioni derivanti da lavorazioni meccaniche. Per tutte le altre criticità sono state ribadite, con ulteriori motivazioni, le osservazioni già rilevate nella seduta del 29/09/2009. Relativamente all'approvvigionamento idrico dell'impianto, considerati i nuovi elementi emersi nel corso del procedimento, il Servizio Ambiente ha preso atto della dichiarazione di improcedibilità rilasciata dalla Provincia di Cuneo ed ha ricordato i termini procedurali previsti dalla D.P.G.R. 10/R/2003 per il rilascio di una nuova concessione alla derivazione di acqua pubblica. L'attivazione di tale procedimento, peraltro molto complesso e per il quale il proponente non ha formulato apposita domanda all'Autorità competente, è ritenuta inconciliabile con il livello cui sono pervenuti i lavori della Conferenza;
- g) il proponente ha ulteriormente depositato in Conferenza la seguente documentazione:
  - n. 8 proposte di accordo con fornitori di biomasse per l'approvvigionamento dell'impianto con materiali provenienti entro un raggio di 70 km dalla centrale e con umidità relativa inferiore al 50%, per un totale di circa 37.000 tonnellate/anno;
  - n. 1 "contratto di somministrazione biomasse" sottoscritto con la Società Ledoga S.r.l., nel quale la stessa si impegna a fornire circa 100.000 tonnellate/anno alla Soc. Silvateam New Tech S.r.l. in queste proporzioni: 80.000 t/a di legno detannizzato, 10.500 t/a di cortecce e scarti taglialegna ed il restante di segatura taglialegna;
  - dichiarazione della Soc. Ledoga S.r.l. in merito alla qualificazione del cippato di legno detannizzato come "biomassa combustibile" ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06 – Allegato X parte II, sezione 4;
  - atto di sottomissione inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale per il Piemonte e Valle d'Aosta;
  - comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di qualifica di "impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)";
  - accordo tra il proponente e la Soc. Spessa S.r.l. per l'utilizzo delle opere di presa e di derivazione di quest'ultima nel caso in cui la Soc. Silvateam intenda presentare



istanza di derivazione da Tanaro per uso industriale. Nello stesso accordo la Soc. Spessa autorizza la Soc. Silvateam a realizzare una condotta (dall'opera di presa alla via pubblica) sui propri fondi;

- sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1714/09, con la quale è stata annullata la determinazione dirigenziale n. 18 del 27 ottobre 2008 con cui il Comune di Castagnole delle Lanze ha disposto la revoca con effetto retroattivo del provvedimento di assegnazione dei lotti di cui al PIP Valle Tanaro approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7/11/2006 ed il trattenimento della caparra versata dal proponente.

12. RILEVATO ALTRESI' che, nell'ambito delle cinque riunioni della Conferenza, sono pervenute osservazioni contrarie alla realizzazione dell'impianto da parte dei seguenti soggetti:

- Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s. (ns. prot. n. 71031 del 28/07/2009);
- Legambiente, Circolo Gaia di Asti (ns. prot. n. 90260 del 28/09/2009);
- Confagricoltura Asti (ns. prot. n. 89669 del 25/09/2009 e n. 90830 del 30/09/2009);
- Comune di Neive (prot. n. 3546 del 25/09/2009);
- CIA - Confederazione Italiana Agricoltori (ns. prot. n. 90380 del 29/09/2009);
- Coldiretti Asti (ns. prot. n. 90456 del 29/09/2009);
- Geom. Piccatto Luciano, Consigliere del Comune di Castagnole delle Lanze e segretario del Consorzio Irriguo Capitto (ns. prot. n. 90445 del 29/09/2009);
- Consulta delle Associazioni Ambientaliste della provincia di Asti e Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano (ns. prot. n. 90442 del 29/09/2009);
- Comitato Difesa Valle Tanaro, Pro Natura Asti, Cittadinanzattiva Asti, Sindaco del Comune di Govone (CN), Sindaco del Comune di San Martino Alfieri (AT) (ns. prot. n. 90217 del 28/09/2009);
- Prof. Antonio Nosenzo, Docente di Dendrometria e Inventari Forestali presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino (ns. prot. n. 90825 del 30/09/2009);
- Unione di Comuni - Comunità delle Colline "Tra Langa e Monferrato" (verbale di deliberazione del Comitato Amministrativo n. 43 del 24/09/2009);
- Comune di Govone (prot. n. 4472 del 07/10/2009);
- Comune di San Martino Alfieri (prot. n. 3832 del 07/10/2009);
- Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e Associazione "Magna Charta" (i contributi tecnico-scientifici dell'Istituto e dell'Associazione sono stati integralmente approvati e fatti propri dal Comune di Castagnole delle Lanze).

3. VALUTATE, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) le suddette osservazioni e rilevato che le stesse evidenziano i seguenti, principali, elementi di criticità del progetto presentato:

- eccessiva potenzialità dell'impianto e inadeguatezza dello stesso rispetto alle migliori tecnologie disponibili per la produzione di energia elettrica;
- assenza del progetto di teleriscaldamento o, comunque, del sistema di massimo utilizzo del calore residuo;
- carenza nella valutazione dell'impatto emissivo della centrale, con particolare riferimento agli effetti sulla popolazione circostante, sulla qualità dell'aria e sulle coltivazioni agricole del territorio;
- carenze nella descrizione della gestione degli scarti di combustione e nella definizione del combustibile;

RILEVATO che, in linea generale, le osservazioni di cui sopra trovano sostanziale riscontro in quanto rilevato in Conferenza di Servizi dagli Enti preposti e sintetizzati ai punti 9 e 11;

DATO ATTO che il verbale del 29 luglio 2009, depositato agli atti, è stato approvato nel corso della seduta di Conferenza del 29 settembre, mentre i verbali delle sedute del 29 settembre e del 7 e 12 ottobre 2009, anch'essi depositati agli atti, sono stati approvati - con

modifiche connesse ad ulteriori precisazioni del proponente – nel corso della seduta del 26 ottobre;

16. RICHIAMATO l'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90, secondo cui l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni espresse in quella sede;
17. VALUTATE le risultanze della Conferenza e le posizioni emerse nel corso dei lavori, quali risultano dai verbali delle sedute e dalla sintesi di cui al punto 10 della presente determinazione;
18. RILEVATO che alcune osservazioni e richieste di integrazioni espresse in Conferenza dalla Provincia, dall'ASL AT, dall'ARPA e dal Comune di Castagnole delle Lanze sono facilmente ottemperabili, mentre altre attengono ad aspetti sostanziali del progetto e sono tali da denotarne l'inadeguatezza. Relativamente alla documentazione progettuale sono, infatti, state evidenziate carenze e criticità tali (in particolare per quanto riguarda le prestazioni energetiche ed emissive dell'impianto e la totale assenza di indicazioni progettuali e garanzie circa l'utilizzo effettivo del calore residuo) da poter essere eventualmente sanate solo attraverso un nuovo progetto che preveda rilevanti componenti sostanzialmente diverse rispetto a quello proposto, alcune delle quali – ad esempio il progetto relativo alla rete di teleriscaldamento o alle opere necessarie alla derivazione d'acqua – dotate di una propria autonomia tecnica;
19. PRECISATO che le principali criticità riscontrate in sede di Conferenza che hanno indotto le Amministrazioni sopra richiamate ad assumere una posizione sostanzialmente negativa nei confronti del progetto riguardano:
  - l'assenza di tutta la documentazione richiesta per il rilascio, secondo le norme statali e regionali vigenti, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di alcuni impianti al servizio della centrale, quali ad esempio: il silo di stoccaggio di legno e calce, il reattore alimentato a  $\text{CaCO}_3$  (carbonato di calcio), i sistemi di raffreddamento compressori, i motori, i trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), la gestione delle emissioni diffuse di polveri, ecc;
  - l'incompatibilità del progetto con gli indirizzi regionali in materia di produzione di energia da biomasse, così come esplicitati nel Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte (D.C.R. n. 351-3642 del 03/02/04) e recentemente ribaditi con deliberazione n. 30-12221 del 28/09/2009;
  - la totale assenza di indicazioni progettuali e garanzie circa l'utilizzo effettivo del calore residuo (es. tramite rete di teleriscaldamento), e quindi l'assenza di studi atti a dimostrare la compatibilità dell'impianto, sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, con le caratteristiche locali di qualità dell'aria e le indicazioni di cui alla L.R. 43/00;
  - l'assenza di una fonte certa di approvvigionamento idrico, senza la quale l'impianto non può funzionare;
20. PRECISATO ALTRESI' che le suddette criticità, quand'anche sanate a seguito di integrazioni da parte della Società proponente, porterebbero ad un progetto sostanzialmente diverso da quello proposto, ovvero ad elementi progettuali totalmente nuovi dotati di una propria autonomia tecnica, condizione questa che si ritiene incompatibile con lo stato di avanzamento dei lavori della Conferenza e con la possibilità, prevista dall'art. 14-ter, comma 8, della Legge 241/90 di chiedere per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione progettuale;
21. RICHIAMATO, a maggiore conferma di quanto sopra, quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 8, della Legge 241/90, laddove è previsto che i chiarimenti e le integrazioni richiesti al proponente in sede di Conferenza di Servizi, se non forniti in detta sede, devono





pervenire entro 30 giorni. Tale termine non lascerebbe al proponente una seria e ragionevole possibilità di integrare le complesse e sostanziali richieste espresse dalle Amministrazioni di cui al punto 10. Inoltre, l'assenza di una fonte certa di approvvigionamento idrico per il raffreddamento dell'impianto e la conseguente necessità di presentare, in prossimità della scadenza dei termini previsti per la conclusione dei lavori della Conferenza, una nuova domanda di concessione per la derivazione d'acqua rappresentano ulteriori elementi di incompatibilità con lo stato di avanzamento dei lavori della Conferenza;

22. RILEVATO, con riferimento a quanto sopra, che il procedimento per il rilascio di concessione – disciplinato dal Regolamento regionale 10/R del 2003 – prevede tempi e forme di pubblicità incompatibili con il termine perentorio di 180 giorni stabilito dal D.Lgs 387/03 per la conclusione del procedimento unico. La ratio della pubblicità delle istanze di concessione e dei relativi allegati progettuali risiede nel particolare interesse pubblico connesso al migliore utilizzo possibile dell'acqua, per cui deve essere garantita a soggetti terzi la possibilità di presentare domande "in concorrenza" per lo sfruttamento della stessa risorsa. Tali procedure, che possono essere molto lunghe e complesse (il Regolamento 10/R del 2003 prevede, infatti, un termine massimo di 18 mesi per la conclusione del procedimento di concessione), dovrebbero essere attivate su richiesta del proponente – peraltro a seguito di una dichiarazione di improcedibilità da parte della Provincia di Cuneo – solo in fase molto avanzata del procedimento unico ex D.Lgs 387/03;
23. PRECISATO che il dissenso espresso dal Comune di Castagnole delle Lanze relativamente alle prestazioni energetiche dell'impianto, pur essendo stato acquisito in Conferenza di Servizi, non può considerarsi significativo ai fini dell'esito della Conferenza stessa in quanto non strettamente attinente alla sfera di competenze per le quali l'Ente comunale è stato chiamato a pronunciarsi in tale sede. Sono invece considerati ammissibili, oltre al parere in materia urbanistico-edilizia, i contributi relativi all'impatto emissivo e sanitario della centrale, in quanto riconducibili alle materie di interesse comunale ai sensi del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n.1265). Al proposito si rileva che le centrali termoelettriche sono ricomprese nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe (D.M. 5 settembre 1994). Per tali impianti il Sindaco può, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, vietarne l'attivazione o subordinarne l'esercizio a determinate cautele. Proprio per ragioni di tutela sanitaria il Comune ha chiesto supporto all'ASL ed al Servizio di Chimica Ambientale dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ed ha espresso i propri contributi in Conferenza;
24. RILEVATO che, stante la complessità dell'insediamento industriale (correlata anche alla sua particolare ubicazione), l'ASL AT ha chiesto supporto alla Struttura di Epidemiologia Ambientale dell'A.R.P.A. Piemonte per valutazioni di tipo epidemiologico e tossicologico più approfondite, i risultati delle quali non sono ancora disponibili;
25. RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra evidenziato, considerare la "posizione prevalente" delle Amministrazioni invitate in Conferenza come un sostanziale dissenso all'approvazione del progetto;
26. RITENUTO, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento di conclusione, con esito negativo, della Conferenza di Servizi ex art. 14-ter, comma 6 bis della Legge 241/90;
27. PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della Legge 241/90, entro il termine di cui all'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 387/03 sarà emesso apposito provvedimento finale conforme alla presente determinazione;
28. RILEVATO che nella documentazione agli atti e nei verbali delle sedute sono esplicitati tutti i motivi del diniego e sono indicati gli elementi che un'eventuale nuova istanza potrà utilmente contenere, quali - ad esempio - quelli sinteticamente indicati al punto 19 della

presente determinazione;


Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Responsabile del Procedimento

**DETERMINA**

- A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- B. DI RITENERE che sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi relativa al progetto, presentato dalla Società SILVATEAM NEW TECH S.r.l. (P.IVA 02221440429), per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT), e delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, il procedimento della stessa Conferenza deve concludersi con esito negativo;
- C. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione e del relativo allegato alla Società SILVATEAM NEW TECH S.r.l. ed a tutti gli Enti che hanno partecipato alla Conferenza;
- D. DI PRECISARE che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della Legge 241/90, entro il termine di cui all'articolo 12, comma 4 del D.Lgs 387/03 sarà emesso apposito provvedimento finale conforme alla presente determinazione;
- E. DI SEGNALARE che contro i suddetti provvedimenti la Società proponente ha facoltà di presentare - entro 60 giorni dalla notifica degli stessi - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- F. DI INVIARE il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione dello stesso all'Albo della Provincia.

**La P.O. di Riferimento - Proponente**

*Dot. Angelo Rossi*



**Il Dirigente del Servizio Ambiente**

*dott. Angelo Marengo*



bf  
7/3

PROVINCIA